



EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A.
89 CHLOIS & LIKOVRISEOS STR. • 144 52 METAMORFOSI • ATHENS • GREECE
TEL: +30.210.6253927 • +30.210.6252495
INTERNET SITE: www.Eurocert.gr
E-mail: eurocert@otenet.gr
FAX: +30.210.6203018

**ΔΠ13.1/E01/29-10-2018
ISSUE 4rd / AMENDMENT 2th**

**Controlled Document
Metamorfosi 2018**

CONTENUTI

INTRODUZIONE - I PRINCIPI DI EUROCERT

- Articolo 1 : **Scopo del regolamento**
- Articolo 2 : **Requisiti generali**
- Articolo 3 : **Inoltro della domanda di certificazione e sviluppo delle attività di audit e certificazione**
- Articolo 4 : **Certificazione e registrazione**
- Articolo 5 : **Sorveglianza, ricertificazione ed audit speciali**
- Articolo 6 : **Estensione della certificazione**
- Articolo 7 : **Sospensione, ritiro o riduzione dello scopo di certificazione**
- Articolo 8 : **Modifiche/revisioni**
- Articolo 9 : **Ricorsi**
- Articolo 10 : **Clausole finanziarie**
- Allegato 1 : **Requisiti supplementari per organizzazioni appartenenti al settore EA 28 operanti in Italia**

INTRODUZIONE – I PRINCIPI DI EUROCERT

1. EUROCERT – EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A. è società privata attiva a livello nazionale, europeo ed internazionale
2. EUROCERT non eroga, in nessun caso, attività di consulenza finalizzata alla progettazione ed implementazione dei sistemi di gestione delle organizzazioni interessate.
3. L'indipendenza di Eurocert è garantita dal suo Statuto, dalla sua struttura organizzativa e dall'operato del suo Comitato di Certificazione.
4. Tutte le organizzazioni richiedenti i servizi erogati da EUROCERT sono trattati allo stesso modo, con l'esclusivo obiettivo di una corretta interpretazione ed implementazione degli Standard di certificazione in accordo al presente Regolamento.

ABBREVIAZIONI

EA	:	Certified Companies Register/Registro delle Organizzazioni Certificate
M.C.	:	Certificato di conformità sistema di gestione
A.T.	:	Audit Team
C.C.R.	:	Registro delle Aziende Certificate

Articolo 1 : Scopo del Regolamento

- 1.1. Il presente documento è scritto in forma di Regolamento, in accordo con le procedure interne applicate da EUROCERT conformemente ai requisiti della Norma ISO/IEC 17021 e alle corrispondenti linee guida IAF. Il presente Regolamento stabilisce gli obblighi tra le Organizzazioni ed EUROCERT e le procedure per la emissione, sorveglianza, estensione, interruzione, e ritiro dei Certificati di Conformità dei Sistemi di Gestione. I certificati delle aziende sono subito registrate nel C.C.R. e pubblicate sul sito web Eurocert.
- 1.2. L'applicazione del presente regolamento è soggetta a sorveglianza del Comitato di Certificazione che è indipendente ed al cui interno sono rappresentate le parti interessate alla certificazione per settori, prodotti e servizi. Del Comitato di Certificazione fanno parte, almeno, i rappresentanti della Confederazione degli Industriali Ellenici (SEV), dell'Unione dei Consumatori denominata "Quality of Life" e della Associazione per la Protezione Ambientale oltre a rappresentanti della stessa Eurocert.
- 1.3. Per certificare il Sistema di gestione di un'Organizzazione, è necessario dimostrare la conformità ai requisiti del presente Regolamento ed ai requisiti del corrispondente Standard prescelto
- 1.4. L'emissione della Certificazione di un Sistema di Gestione richiede la valutazione dello stesso. Tale Certificazione non può essere utilizzata o confusa con la Certificazione di Prodotti.
- 1.5. Le Organizzazioni Certificate possono utilizzare i seguenti Logo:



A
B

Cert. No. XXX/CC - SC/MM.YY



A
B

Cert. No. XXX/ CC - SC/MM.YY

A: Certificato MS

B:

- ISO 9001

- ISO 14001
- BS OHSAS 18001/ ELOT 1801:2008
- EN 50001
- ISO/IEC 27001
- ELOT 1429
- ELOT 1435
- ISO 22000
- FSSC 22000
- AGRO 2.1 & 2.2.
- ISO 39001
- ISO 20000-1
- ISO 22301
- ISO 28000

XXX: Numero Certificato CC - SC: Codice nazione, - codice standard M: per la gestione della qualità E: per la gestione ambientale I : per la salute e sicurezza E : per la gestione dell'energia II: per la sicurezza informatica AM: per una gestione adeguata Gestione adeguata della comunicazione aziendale F: Sicurezza alimentare AG: Gestione dell'agricoltura integrata AG3: Gestione Integrata YY: Anno



Il logo EMAS è concesso dalla commissione responsabile (EMAS). Può essere utilizzato solo dalle organizzazioni registrate e solo fino a quando la loro registrazione è valida. Il logo di EMAS deve sempre riportare il numero di registrazione ed essere sempre utilizzato secondo i requisiti dell'allegato V del regolamento EMAS 1221/2009

Il logo EMAS non può essere usato per: Per i prodotti e l'imballaggio

In combinazione con rivendicazioni comparative su altre attività e servizi o in un modo che potrebbe creare confusione con le etichette dei prodotti ambientali. Le informazioni ambientali pubblicate dall'organizzazione registrata possono utilizzare il logo EMAS, a condizione che dette informazioni facciano riferimento alla dichiarazione ambientale più recente o alla dichiarazione ambientale aggiornata da cui è stata originata. Nel caso in cui lo scopo della Certificazione del Sistema di Gestione non copra tutte le attività svolte dall'organizzazione il logo deve essere seguito da un contrassegno che andrà ad identificare esattamente le attività coperte dalla certificazione. Il Logo appartiene ad Eurocert, riguarda la singola organizzazione e non può essere ceduto per alcuna ragione.

- 1.6. La forma del logo non deve essere falsificata o modificata e le dimensioni del testo e dell'etichetta devono rimanere le stesse. Il logo deve essere utilizzato in un formato identico e in modo tale da fare riferimento alla certificazione del sistema di gestione aziendale e non dei suoi prodotti. L'uso del logo sulla confezione dei prodotti è vietato a meno che non sia accompagnato dal relativo testo. In ogni audit, gli auditor di EUROCERT controlleranno le aziende per l'uso corretto del logo. Nel caso in cui venga rilevato un uso inappropriato del logo o la sua falsificazione (con ispezione, pubblicità, accuse, ecc.) EUROCERT informerà la società certificata con una lettera. L'azienda certificata deve ritirare il materiale pertinente entro 15 giorni lavorativi dalla notifica della lettera.
- 1.7. Se il cliente dichiara la certificazione del sistema di gestione, questa dichiarazione deve contenere:
- A) Il nome commerciale o il nome del cliente certificato
 - B) Il tipo di sistema certificato (ad es., Qualità, ambiente ecc.)
 - C) Il nome dell'organismo di certificazione

Articolo 2 : Requisiti Generali

- 2.1 Qualunque Organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni od attività, può fare richiesta della Certificazione del proprio Sistema di Gestione
- 2.2 Sono prese in considerazione tutte le domande di certificazione, ma per essere ritenute valide per dare avvio all'iter di certificazione devono soddisfare alle seguenti condizioni:
- A. L'Organizzazione deve disporre della necessaria documentazione di Sistema ed inviarla ad Eurocert su richiesta:
 - B. Deve avere il Sistema di Gestione applicato da almeno 3 mesi
 - C. Deve aver sottoscritto il contratto di Certificazione
- 2.3 L'Organizzazione deve includere nel proprio Sistema di Gestione il rispetto di tutti i requisiti applicabili della legislazione di riferimento (nazionale e comunitaria)
- 2.4 La Direzione e lo staff di Eurocert (personale permanente o collaboratori esterni) trattano come strettamente confidenziali le informazioni ricevute.

Articolo 3 : INOLTRO DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI AUDIT E CERTIFICAZIONE

- 3.1 L'Organizzazione deve compilare la Domanda di certificazione ed inoltrarla ad Eurocert unitamente alla relativa documentazione di sistema, preferibilmente in formato elettronico.
- 3.2 Appena ricevuta la domanda, comincia la procedura di accertamento. Immediatamente dopo alla sottoscrizione della Domanda di certificazione viene avviata la procedura di verifica.
- In questa fase si riesaminano i contenuti della Domanda di certificazione e la documentazione allegata. Se richiesto, Eurocert richiede all'Organizzazione ulteriore documentazione. Se la Domanda di certificazione è accettata viene costituito il team di valutatori da assegnare all'Organizzazione. Se la Domanda di certificazione è respinta, l'Organizzazione ne viene informata per iscritto.
- 3.3 Per programmare l'audit, l'Organizzazione deve sottoscrivere il contratto con EUROCERT che ha validità per tre anni, rinnovabili.
- 3.4 Eurocert, unitamente al contratto, invia il piano di audit triennale che descrive i punti fondamentali dello standard che saranno verificati nel ciclo triennale di certificazione mentre annualmente trasmette, a mezzo fax o lettera, il programma di audit che specifica la composizione del gruppo di audit, luogo e data dell'audit e lo standard di riferimento.
- L'Organizzazione ha l'obbligo di accettare il piano e il programma di audit sottoscrivendo la lettera o il fax o ne può richiedere modifica per iscritto. Nel caso di assenza di comunicazioni scritte entro cinque (5) giorni quanto sopra si ritiene accettato.
- 3.5 L'Audit iniziale del Sistema di Gestione consiste di due (2) stage. L'intervallo di tempo fra i due stage non può superare i sei mesi
- 3.6 Il Team di audit è composto da uno o più Auditor interni o collaboratori esterni, approvati dal Consiglio di Amministrazione di EUROCERT secondo i requisiti della Norma ISO 19011 ed, occasionalmente, da

Esperti Tecnici. Le competenze del Team di Audit sono selezionate sì da garantire le abilità necessarie a verificare il Sistema di Gestione dell'Organizzazione candidata.

- 3.7 Gli esperti tecnici possono provenire dai differenti settori dell'industria, del settore pubblico, delle istituzioni accademiche, dei centri di ricerca, ecc.
- 3.8 Nel caso di impiego di risorse esterne per la esecuzione di un audit, EUROCERT predispone tutte le misure necessarie alla salvaguardia dell'imparzialità, riservatezza e obiettività. In ogni caso, il cliente ha possibilità di ruscare l'auditor ovvero gli auditor designati e richiederne la sostituzione con ragioni obiettive e documentate.
- 3.9 L'organizzazione ha l'obbligo di consentire ai membri del team di verifica l'accesso ai locali, di fornire tutti i documenti e le registrazioni relativi al Sistema di Gestione sottoposto a verifica, di fornire una zona adeguata per le riunioni, di facilitare gli auditor fornendo loro tutti i documenti richiesti e permettendogli di intervistare il personale. Inoltre, deve assicurare che il Legale Rappresentante ed i Responsabili di Funzione siano presenti durante l'audit
- 3.10 L'organizzazione ha l'obbligo di accettare la presenza, durante l'audit di un rappresentante dell'Organismo di Accreditamento
- 3.11 L'organizzazione deve fornire al Team di Valutazione adeguate attrezzature di protezione qualora richiesto
- 3.12 Durante l'audit, si verificheranno le Procedure dell'Organizzazione per valutarne la conformità ai requisiti dello Standard prescelto e la loro corretta applicazione. Viene altresì valutata l'efficacia del Sistema di Gestione nel conseguire la Politica e gli Obiettivi definiti.
- 3.13 Nel caso si rilevino deviazioni dai requisiti specificati saranno registrate Non conformità od Osservazioni
- a. **Non Conformità** è la totale assenza, o fallimento nell'implementazione o mantenimento di uno o più requisiti delle standard di riferimento o del sistema di gestione; oppure una situazione in cui, sulla base di evidenze oggettive, si potrebbero avere seri dubbi sulla qualità del prodotto/servizio fornito
 - b. **Osservazione** è una deviazione isolata osservata nella documentazione, o nell'implementazione o mantenimento di un requisito dello standard di riferimento o del sistema di gestione, e che potrebbe evolversi, in futuro, in una non conformità.

Un considerevole numero di singole Osservazioni (come sopra definite) che insistono costantemente su uno specifico requisito dello Standard di riferimento, conducono ad una non-conformità

Il team di audit completa il rapporto di audit con i rilievi e lo presenta allo staff dell'Organizzazione. Il rappresentante lo firma per accettazione e copia del medesimo viene inviata via e-mail o fax alla sede di Eurocert.

- 3.14 Eurocert non procede alla emissione del certificato nel caso vi siano non-conformità o pagamenti in sospeso. La conferma della eliminazione delle non-conformità avviene o con un'audit speciale se queste riguardano l'implementazione del Sistema di Gestione o con l'invio a cura dell'organizzazione dell'evidenza delle relative azioni correttive.
- 3.14.1 Se nel corso dell'audit si rilevano quattro (4) o più non conformità si richiederà all'organizzazione l'effettuazione di un audit speciale
 - 3.14.2 Il tempo concesso per la chiusura delle non-conformità non può essere superiore ai tre mesi a partire dalla data dall'ultimo giorno dell'audit.
 - 3.14.3 I costi addizionali dell'audit speciale saranno addebitati al cliente.
- 3.15 La decisione del responsabile designato, all'emissione o meno del Certificato di Conformità del Sistema di Gestione, si basa sui risultati dell'audit e dopo la conferma del team di audit dell'eliminazione delle non-conformità.
- 3.16 Il Comitato di Certificazione approva la decisione del Responsabile designato. Se il Comitato di Certificazione non ne approva la decisione, viene effettuato un Audit Speciale sotto la responsabilità di EUROCERT, per esaminare i rilievi del Comitato. In caso di non-conformità viene applicato l'articolo 7 del presente regolamento. Il costo di tali audit è a carico di Eurocert.
- 3.17 EUROCERT non è responsabile in caso di richieste di danno derivanti da non conformità legislative delle organizzazioni certificate. In tal caso le Organizzazioni clienti devono immediatamente informare Eurocert per iscritto.

Articolo 4 : CERTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE

- 4.1 Dopo il pagamento del corrispettivo, come da contratto, viene emesso il Certificato di Conformità del Sistema di Gestione su cui si riportano le seguenti informazioni: ragione sociale del cliente, indirizzo, scopo di certificazione, standard di riferimento data di emissione, emissione corrente e data di scadenza della certificazione
- 4.2 Il Certificato di Conformità del Sistema di Gestione, attesta che l'Organizzazione ha stabilito, mantiene attivo e applica un Sistema di Gestione che è conforme ai requisiti dello standard di riferimento e che ha le strutture ed il personale qualificato per assicurare un livello continuo di qualità per i suoi prodotti e/o servizi. Comunque, tale certificato non rappresenta o surroga un Certificato di Conformità (Qualità) dei prodotti e/o i servizi offerti.
- 4.3 Durante il periodo di validità triennale del certificate, sarà verificata qualunque sede distaccata, sito esterno, unità produttiva o altra unità che sia rilevante per lo scopo di certificazione
- 4.4 Dopo l'emissione del Certificato di Conformità del Sistemi di Gestione, il cliente viene registrato nel C.C.R. il quale per ogni organizzazione specifica: la Ragione Sociale, categoria o prodotti e/o servizi coperti dallo scopo di certificazione, lo standard di riferimento e le altre informazioni richieste.
- 4.5 Il C.C.R. è costantemente aggiornato ed è consultabile all'indirizzo internet www.Eurocert.gr e può essere pubblicato anche sui media.

Articolo 5 : Sorveglianza, Ricertificazione ed Audit Speciali

- 5.1 EUROCERT, durante il periodo di validità del certificato, effettua verifiche di sorveglianza per assicurare la piena e continua implementazione del Sistema di Gestione dell'Organizzazione certificata per assicurarsi della conformità continua allo Standard di Riferimento ed al presente Regolamento.
- 5.2 L'Organizzazione Certificata è obbligata ad informare per iscritto in occasione di cambiamenti della struttura organizzativa o della documentazione (es. cambio del Rappresentante della Direzione, variazione di indirizzo, variazione delle attività o fermata della produzione, modifiche alle principali attrezzature di processo, ecc ...) che possano avere effetti sulla implementazione del sistema di gestione verificato nell'ultimo audit.

EUROCERT effettua audit speciali alle Organizzazioni Certificate:

- Nel caso di ricorso scritto per uso improprio della certificazione o a seguito di un reclamo di un cliente
 - Nel caso vi siano ragioni per verificare la chiusura di non conformità
 - In caso vi siano richieste di estensione o modifiche dello scopo di certificazione
 - In particolari situazione di emergenza (esplosioni, incendi, ecc), che possano avere effetti sulla implementazione del sistema
 - Se durante un audit si rilevino quattro (4) o più non conformità
- 5.3 L'organizzazione può inoltrare richiesta di rinuncia della certificazione entro i tre mesi che precedono la scadenza del certificato
- 5.4 In assenza di richieste di rinuncia alla Certificazione, si effettua l'audit di rinnovo, improrogabilmente, prima della data di scadenza del certificato, con la stessa procedura di riferimento vista per l'audit iniziale (non è richiesto audit di stage 1). L'audit di rinnovo si effettua presso la sede dell'Organizzazione con il controllo completo della documentazione ed implementazione del Sistema di Gestione
- 5.5 Qualora l'audit di rinnovo venga condotto dopo la scadenza del Certificato si adotta la stessa procedura dell'audit iniziale con esecuzione di stage 1 e stage 2 ritenendo la precedente certificazione cessata e trattando l'organizzazione come nuova ovvero come se non fosse stata mai certificata con Eurocert.

Articolo 6 : Estensione della Certificazione

- 6.1 Per estensione o modifica dello scopo di certificazione, l'Organizzazione certificata deve inviare una richiesta con la relativa documentazione. A seconda dei casi si effettua un audit speciale od in combinazione con la sorveglianza annuale o di ricertificazione
- 6.2 Per il caso in questione si segue la procedura di cui al precedente art. 4 e si emette un nuovo certificato

Articolo 7 : Sospensione, Ritiro o Riduzione dello Scopo di Certificazione

- 7.1 L'Organizzazione può declinare l'utilizzo del certificato, con una comunicazione scritta anticipata di almeno 3 mesi dalla scadenza. In tal caso è tenuta a cessare l'utilizzo del logo ed alla restituzione del certificato originale
- 7.2 EUROCERT si riserva il diritto di sospendere il certificato se:
- Il cliente fallisce sistematicamente nell'allinearsi ai requisiti dello standard
 - Il cliente rifiuta di effettuare gli audit di sorveglianza agli intervalli prestabiliti
 - su specifica richiesta del cliente
- In questo caso, viene dato al cliente un periodo di tempo non superiore a mesi sei (6) per conformarsi allo Standard di riferimento ed al presente regolamento
- Se alla fine dovesse persistere uno dei suddetti casi e il cliente non è in grado di risolvere il problema, allora EUROCERT può richiedere il ritiro del certificato o la riduzione dello scopo di certificazione.
- 7.3 Dopo il ritiro, l'Organizzazione deve interrompere, entro una settimana, ogni utilizzo ed impiego pubblicitario del certificato e del logo e restituire i documenti originali ad Eurocert.
- 7.4 Nel caso di ritiro definitivo (revoca), il C.C.R. viene aggiornato con le condizioni che hanno determinato il provvedimento e l'esclusione viene comunicato ai media, mentre in caso di ritiro provvisorio (sospensione) il C.C.R. è aggiornato solamente con il riferimento alla sospensione.
- 7.5 Il cliente ha l'obbligo di interrompere l'utilizzo del logo se la validità del certificato è scaduta o se il certificato è stato revocato o sospeso.
- 7.6 L'Organizzazione deve chiedere il parere di EUROCERT, in merito all'utilizzo del logo sui documenti, moduli, carta intestata o su materiale pubblicitario

Articolo 8 : Modifiche/Revisioni

- 8.1 Nel caso di modifiche o revisioni agli standard di riferimento e della Procedura di Certificazione, Eurocert informa direttamente e per iscritto l'Organizzazione, che ha il diritto di rifiutare il certificato o continuare il suo uso. Nel secondo caso, il sistema di gestione dovrà essere adeguato entro un intervallo di tempo che sarà stabilito da Eurocert. La verifica di tale adeguamento avverrà con audit speciale il cui costo sarà corrisposto dall'Organizzazione.
- 8.2 Il cliente certificato deve informare senza immediatamente l'organismo di certificazione del verificarsi di un grave incidente o violazione delle norme che richiedono il coinvolgimento dell'autorità competente

Articolo 9 : Ricorsi

- 9.1 Il cliente può ricorrere contro le decisioni di Eurocert, per iscritto, entro trenta giorni dalla comunicazione delle stesse. I ricorsi saranno esaminati e la conclusione, positiva o negativa, sarà comunicata per iscritto e ampiamente documentata entro tre mesi dal ricevimento del ricorso.
- 9.2 Ogni controversia sarà risolta dalla camera arbitrale di un tribunale, secondo le disposizioni del Codice Civile. La decisione del tribunale è definitiva, non prevede ulteriori ricorsi ed immediatamente esecutiva.

Articolo 10 : Clausole Finanziarie

- 10.1 Prima del rilascio del certificato, il cliente è tenuto al pagamento dell'ammontare totale del costo di certificazione
- 10.2 Dopo l'emissione del certificato ed a partire dal successivo anno, il cliente deve corrispondere il costo annuale prima dell'inizio della sorveglianza.
- 10.3 Il costo totale per gli audit è dato dall'importo già concordato con il cliente nel relativo contratto.

ANNEX A

ISO 50001, Requisiti Aggiuntivi

Inoltre, i requisiti relativi ai paragrafi pertinenti del presente regolamento, in caso di sistemi di gestione secondo ISO 50001, si applicano quanto segue:

Paragrafo 3.4:

Campionamento multi-sito per la certificazione EnMS

Quando le attività di un'organizzazione relative a fonti energetiche, usi energetici e consumo di energia sono soggette a certificazione e vengono eseguite in modo simile in diversi siti sotto l'autorità e il controllo dell'organizzazione, le procedure di campionamento secondo l'ALLEGATO B della ISO 50003: 2014 devono essere applicate, per l'audit di certificazione iniziale, audit di sorveglianza e audit di ricertificazione.

Paragrafo 3.13:

Miglioramento continuo delle prestazioni energetiche

Il miglioramento delle prestazioni energetiche è un requisito unico per un EnMS. Gli auditor considerano il miglioramento delle prestazioni energetiche come parte della decisione di certificazione. "Il miglioramento delle prestazioni energetiche non documentato è caratterizzato da non conformità" Alcuni esempi di miglioramento delle prestazioni energetiche che gli auditor possono riscontrare durante una verifica sono:

ESEMPIO 1: Il consumo totale di energia diminuisce nel tempo. Consumo energetico totale misurato in kWh negli ultimi 12 mesi, mentre la produzione rimane a livelli simili per l'ambito e i confini del sistema EnMS. Questi dati vengono utilizzati per l'organizzazione e attraverso i loro EnPI per dimostrare il miglioramento continuo delle prestazioni energetiche negli ultimi 12 mesi

ESEMPIO 2: Il consumo totale di energia aumenta ma la misura della prestazione energetica definita dall'organizzazione è migliorata. In un edificio commerciale, un'organizzazione che elabora richieste di risarcimento, ha implementato ulteriori computer a causa di un aumento degli affari. I computer aggiuntivi hanno causato un aumento del carico della spina con conseguente aumento complessivo del consumo di energia. L'ENPI del consumo di energia per sinistro, come definito dall'organizzazione, è stata ridotta dimostrando un miglioramento delle prestazioni energetiche.

ESEMPIO 3: L'apparecchiatura ha una prevista riduzione delle prestazioni energetiche con l'invecchiamento. Un ritardo o una riduzione della curva di riduzione delle prestazioni dovuta a controlli operativi e di manutenzione adeguati possono dimostrare un miglioramento delle prestazioni energetiche definito dagli EnPI organizzativi. L'aria condizionata degli straordinari degli edifici commerciali si degraderà a causa del processo di invecchiamento delle attrezzature. Questa perdita di prestazioni nel tempo può essere vista nel consumo specifico di energia (in kWh / m²) a causa di una serie di fattori quali perdite nell'efficienza di trasferimento del calore dovute a fowling, danni meccanici o filtri intasati. L'organizzazione mette in relazione le prestazioni energetiche con il loro programma di manutenzione e dimostra le prestazioni costanti del sistema nel tempo e attraverso gli EnPI.

ESEMPIO 4: Laddove la baseline dell'energia tenderà ad aumentare nel tempo, come nelle attività minerarie in cui le risorse si esauriscono nel tempo, è possibile dimostrare un miglioramento delle prestazioni energetiche rispetto a una linea di base in aumento.

NOTA Un'ulteriore spiegazione per la misurazione delle prestazioni energetiche è disponibile in ISO 50002 (su audit energetici), ISO 50006 (su baseline energetiche ed ENPI) e ISO 50015 (sulla guida e sui principi M & V).

ANNEX B

ISO 9001 - EA28 (ITALY) – Requisiti Aggiuntivi

1. Obiettivo La presente istruzione fornisce alle organizzazioni clienti, al personale dell'organismo di certificazione e agli auditor una linea guida alle prescrizioni del regolamento tecnico ACCREDIA RT-05 Rev.02. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal mese di 01.2018. Certificazione: attestazione di parte terza della conformità di Prodotti, processi, sistemi o persone (vedi ISO/IEC 17000:2004). Attività: tipologia di intervento associato ad una o più opere (si rimanda per dettagli al § 7.1). Nell'ambito delle attività si distinguono: - attività complesse (progettazione, costruzione, installazione, ecc.); - attività affini e coerenti (manutenzione, ristrutturazione, ecc.). Tipologia di opera: oggetto interessato dall'attività (edifici civili, strade, ponti, impianti, ecc...) Processo realizzativo: insieme di attività associate a tipologie di opera Macrotipologia: raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività (complesse/affini e coerenti) associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo "opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica..."

2. Scopo di applicazione La presente istruzione si applica alle organizzazioni che intendono ottenere una certificazione ISO 9001 nel settore IAF 28 che sia utilizzabile ai fini del sistema di qualificazione previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili.

3. Raccolta dei dati aziendali Al momento della richiesta di offerta, il cliente deve compilare il Questionario e inserire tutti I dati richiesti nella tabella relativa alle aziende appartenenti al settore IAF 28. È importante che il cliente inserisca le attività relative ad ogni cantiere. Lo scopo di attività dell'azienda deve essere riportato in modo chiaro ed esaustivo.

4. Criteri per la definizione dei cantieri da sottoporre a verifiche ispettive e relative metodologie di valutazione

4.1 Generalità Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha fornito evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali. Il metodo di verifica e il numero dei cantieri da sottoporre ad audit, sono stabiliti in base ai criteri di seguito descritti. Per meglio indirizzare le aziende clienti ad un approccio omogeneo ed efficace specifichiamo quanto segue:

1. per Processo Realizzativo di un'opera s'intende l'insieme di attività associate a tipologie di opera volte all'analisi, pianificazione e realizzazione degli obiettivi a partire da specifiche richieste del mercato (es. progetto, contratto, bando, invito), in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (contesti, tempi, costi, risorse, scopi);

2. per Attività s'intende l'applicazione di specifiche abilità, strumenti e tecniche al fine di conseguire i relativi obiettivi. Nell'ambito dei processi realizzativi si distinguono attività complesse e attività affini e coerenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) per l'attività di costruzione di edifici concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di ristrutturazione/manutenzione di edifici;

b) per l'attività di costruzione strade concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di manutenzione di strade; c) per l'attività di installazione impianti concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di manutenzione di impianti. Sulla base di quanto sopra indicato si specifica che non è applicabile il contrario.

3. Per Macrotipologia si intende un raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività complesse, affini e/o coerenti associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo "opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica...". A titolo esemplificativo e non esaustivo: a) per l'attività di costruzione di opere di ingegneria civile concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali edifici residenziali, carceri, ospedali, scuole,... in tutte le fasi realizzative a partire da scavi, fondazioni speciali, consolidamenti, strutture in cemento armato, installazione dei relativi impianti; b) per l'attività di costruzione di opere infrastrutturali per la mobilità concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, piste aeroportuali; c) per l'attività di installazione di opere di impiantistica tecnologica concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali impianti termofluidi, elettrici, elettronici.

4.2 Campionamento dei cantieri Lo scopo di certificazione farà riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali. Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più processi realizzativi, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire il loro insieme. Nella valutazione iniziale non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere. La scelta dei cantieri e delle evidenze documentali da sottoporre ad audit e relativi aspetti logistici saranno definiti in occasione del riesame della domanda e dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. A tal proposito si richiederà l'elenco delle commesse (comprensivo di tutte le

informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali durata, importo e tipologia dei lavori), ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio. Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo. Una macrotipologia non può essere verificata mediante l'utilizzo di evidenze documentali. Un processo realizzativo può essere verificato mediante l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento. La verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di inserire nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione, manutenzione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali.

4.3 Valutazione iniziale (Stage 1 + Stage 2) L'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base di quanto previsto nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri); Al fine del calcolo dei tempi di audit si ritengono ad alto rischio tutti i processi realizzativi, pertanto non potrà esser applicato alcun fattore di riduzione. Tali tempi dovranno essere incrementati in funzione del numero dei cantieri, della loro ubicazione, della loro complessità e delle evidenze documentali da verificare al momento della certificazione. A tale riguardo, è utile ricordare i contenuti del documento IAF MD 5, che specifica:

"The effective number of personnel consists of all personnel involved within the scope of certification including those working on each shift. When included within the scope of certification, it shall also include nonpermanent (e.g. contractors) and part time personnel." Si veda inoltre il punto 11 dello stesso IAF MD 5 CONTROL OF EXTERNALLY PROVIDED FUNCTIONS OR PROCESSES (OUTSOURCING). Con riferimento a quanto sopra ed in ordine al computo del personale dei subappaltatori ai fini della determinazione dei giorni uomo di audit, nella fase di riesame della domanda, procede alla verifica documentata del numero degli addetti, considerando quanto dichiarato dall'Organizzazione, mediante opportuno calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa dell'ultimo triennio, riferito allo scopo di certificazione, ed il reddito pro-capite di riferimento del settore determinato convenzionalmente nella misura di 120.000 € per le opere di costruzioni generali e di 170.000 € per le opere impiantistiche. La verifica del primo cantiere operativo e l'analisi di due evidenze documentali (o in alternativa di un secondo cantiere operativo) non sono da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5 sopra citato. Eventuali commesse aggiuntive saranno quotate almeno pari a: 2 ore per singolo cantiere operativo, 1 ora per singola evidenza documentale. Sono invece computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad 1 ora.

4.4 Sorveglianze periodiche La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione (quindi durante le 2 verifiche di sorveglianza e l'audit di rinnovo), tutti i processi realizzativi rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposti a verifica. Inoltre, data la particolarità del settore e per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a + tre mesi, ISO/IEC 17021-1. Non si potrà comunque andare oltre i 23 mesi previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. In ogni sorveglianza, al fine di rendere più efficace l'audit, uno o più processi realizzativi possono essere verificati anche attraverso l'utilizzo di evidenze documentali. In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, si potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ. Bisogna mantenere adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'azienda con la seguente clausola: "Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità".

4.5 Rinnovo delle certificazioni La verifica di rinnovo dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito per un processo realizzativo di cui allo scopo di certificazione. Si richiederà l'elenco delle commesse ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio. Con riferimento ai criteri da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni, si è tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni: - l'audit deve essere effettuato in sede ed in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base del documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate); - la verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di mantenere nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali; - non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati; - il riesame completo del sistema di gestione per la qualità ai fini della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato. Nel caso di rinnovo avvenuto a seguito della scadenza della certificazione, si potrà ripristinare la medesima entro un anno, accertandosi di comunicare nella banca dati di ACCREDIA la data effettiva corrispondente o successiva alla presa decisione di rinnovo (cioè

la data di riattivazione del certificato), mentre la data di scadenza resterà quella basata sul ciclo di certificazione precedente. In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, si effettuerà comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene le verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione. Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, si potrà proporre al proprio comitato, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinandolo ad una verifica di follow-up da compiersi non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con una sospensione per un periodo non superiore ad 1 mese. Per confermare lo scopo di certificazione, per ciascuna macro-tipologia, i processi realizzativi relativi ad attività complesse, devono essere stati oggetto di verifica almeno due volte in un cantiere operativo. È possibile valutare, nei casi di mancanza di nuove commesse in essere per la specifica macro-tipologia, un'evidenza documentale in sostituzione di un cantiere operativo, nel periodo che intercorre dalla certificazione iniziale al rinnovo o dal rinnovo al rinnovo successivo.

5. Esempi di criteri specifici per particolari processi/prodotti che presentano elementi di criticità Ai sensi del D.M. 14/1/2008 - NTC e s.m.i., Capitolo 11, § 11.1 e con specifico riferimento ai soli prodotti da costruzione per uso strutturale da impiegarsi nelle opere, si riportano alcuni requisiti da considerare in relazione a particolari prodotti/processi del settore delle costruzioni IAF 28, per i quali si ritiene importante assumere evidenze in sede di audit: - Materiali e prodotti per uso strutturale: per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego è possibile solo se in possesso della Marcatura CE prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 "Prodotti da costruzione" del Parlamento europeo e del Consiglio. - L'elenco aggiornato è disponibile sul sito ufficiale della Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm). - Materiali e prodotti per uso strutturale: per i quali non sia disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nel DM 14.01.2008 (e s.m.i.). È fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE. - Materiali e prodotti per uso strutturale: innovativi o comunque non citati nel Capito 11 delle NTC e non ricadenti nelle tipologie di cui sopra. In tali casi il produttore potrà pervenire alla marcatura CE in conformità a Valutazioni Tecniche Europee (ETAs), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. - Inoltre, senza riferimento regolamentare esistente:

- Prefabbricazione a piè d'opera: i controlli iniziali, durante la produzione e finali devono essere documentati e condotti secondo procedure documentate per le lavorazioni ripetitive e, negli altri casi, dettagliati nel Piano della Qualità di commessa. Le procedure devono prevedere il rispetto delle leggi vigenti.
- Produzione di calcestruzzo e delle malte in cantiere: per calcestruzzo strutturale, vale quanto sopra; per calcestruzzo non strutturale, devono essere effettuati controlli sulle caratteristiche funzionali di utilizzo. Nel seguito si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni elementi da considerare critici a fini strutturali: - ferro d'armatura (ferro presagomato, acciaio lento e/o armonico per calcestruzzo precompresso, ecc...); - calcestruzzo preconfezionato; - cementi e malte; - materiali e prodotti a base di legno; - componenti prefabbricati (in calcestruzzo, in acciaio, ecc...); - elementi per muratura (blocchi in calcestruzzo, laterizio, ecc...); - conglomerato bituminoso. Per i materiali e prodotti per uso strutturale, l'impresa dovrà inoltre dimostrare di aver preso in considerazione le problematiche rilevanti. Gli auditor dovranno fornire evidenza di aver verificato, ad ogni audit, i controlli eseguiti dalle imprese sui materiali critici (specifiche di acquisto e controllo di completezza, correttezza della documentazione proveniente dal fornitore) con particolare riferimento a quelli recanti la marcatura CE, Attestazione da parte del Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP (es. Centri di Trasformazione), di certificazione FPC (es. gli impianti di produzione di calcestruzzo con processo industrializzato) da un ente terzo indipendente, a sua volta autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP. Spetta comunque all'impresa definire quali siano i prodotti critici in relazione ai processi realizzativi eseguiti e rendere disponibili le necessarie conoscenze in materia normativa che, nel complesso, saranno verificate e valutate al momento dell'audit. Per gli altri prodotti l'impresa dovrà stabilire, con le modalità più opportune, quali controlli effettuare in sede di accettazione, assicurando che il prodotto finale soddisfi sempre i requisiti richiesti.

6. Evidenze di audit Oltre a quanto previsto per le normali verifiche secondo ISO 9001, si registrerà durante gli audit e second applicabilità le seguenti evidenze per ogni cantiere oggetto di verifica: - Norme cogenti di settore (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione, evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione); - Avvenuta effettuazione degli audit interni, comprensive di attività di cantiere; - Avvenuta effettuazione del Riesame della Direzione; - Esistenza di informazioni documentate per la pianificazione e controllo della documentazione, correttamente compilata con verifica della sua adeguatezza in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione (es. Cronoprogramma, Piani della Qualità, Giornale Lavori - Piano dei Controlli. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i Piani potranno essere basati su documenti

standard. Il Piano dei controlli è l'elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo); - Contratto stipulato con il Committente (es. Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati); - Riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata (es. verifica Capitolato, gestione Perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della Direzione Lavori, reclami/contestazioni del Cliente); - Prove di funzionalità e di collaudo, opportunamente registrate; - Validazione dei processi speciali (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo); - Competenze e qualifiche del personale (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008 il D.Lgs 163/06, D.lgs. 81/2008) ed ai requisiti definiti dall'organizzazione); - Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee (adeguate alle necessità di cantiere, vuoi di proprietà dell'impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri); - Subappalto/fornitori (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli); - Prodotti critici (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità per i prodotti oggetto di Marcatura CE secondo il Regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione); - Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni; - Rintracciabilità dei materiali messi in opera (es. corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata, verificare delle tempistiche e delle modalità di controllo previste dalle Leggi applicabili in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008 il D.Lgs 163/06, D.lgs. 81/2008) prima della messa in opera e in corso d'opera); - Strumenti di misura (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica); - Proprietà dei clienti; - Esistenza documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori ed i rapporti del cantiere).

7. Utilizzo di evidenze documentali (sostitutive) Si considerano tutti gli elementi riportati nel Par. 7 quali evidenze oggettive di una "corretta esecuzione e gestione in qualità" delle opere, in sostituzione di un processo realizzativo e in assenza di cantiere di cui ai precedenti paragrafi. L'utilizzo delle evidenze documentali è consentito a condizione che la realizzazione non sia conclusa da oltre 5 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili. Un'evidenza documentale può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione. Un'evidenza documentale non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di un processo realizzativo può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo. L'estensione di un processo realizzativo in fase di rinnovo ricade nelle regole di cui al § 5.4.

8. Scopo di certificazione e certificato Lo scopo di certificazione farà riferimento esclusivamente alle attività su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento della verifica ed le cui attività associate alle tipologie di opere hanno formato oggetto di specifica valutazione. Ad ogni verifica lo scopo di certificazione è oggetto di un riesame indipendente da parte dello veto power, il quale può decidere riguardo ad eventuali modifiche terminologiche od eventuali riduzioni/ modifiche, sempre previo avviso all'organizzazione. Per l'utilizzo delle certificazioni UNI EN ISO 9001 ai fini del sistema di qualificazione previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili, non ha rilevanza su quale tipologia di commesse (categorie e classifiche) il sistema di gestione per la qualità sia stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutti i processi realizzativi dell'impresa di costruzione in quanto tale. Per quanto sopra non è necessaria la corrispondenza tra le qualificazioni (SOA) possedute dalle imprese certificate e le attività inserite nello scopo della certificazione rilasciata ai sensi della UNI EN ISO 9001. In riferimento al processo di progettazione si precisa quanto segue: - il processo di progettazione può essere inserito nello scopo del certificato qualora l'Organizzazione dimostri di possedere le competenze e le risorse, interne e/o in outsourcing, previste dalle norme e Leggi applicabili; - qualora l'attività di progettazione sia svolta per conto di Soggetti terzi, il relativo processo dovrà essere attribuito al settore merceologico IAF 34.